

CONVENZIONE TIROCINIO SANITARIO FORMATIVO

(Art.1, quinto comma del regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196 sui tirocini formativi e di orientamento – Art. 4 della Legge 53/2003 e commi dal 33 al 43 della Legge n. 107/2015)

TRA

L'A.N.A.P. - SARDEGNA, Associazione Nuovi Apprendimenti Professionali, (Codice Fiscale **90006090956**) con sede legale in **Oristano (OR) Via Cagliari N° 177**, in seguito nominata più brevemente "**SOGGETTO PROMOTORE**", rappresentato dal Direttore Generale Delegato Sig. **Fabio Deiala**, nato a **ORISTANO il 30.08.1981**, domiciliato per la carica in **Oristano - Via Cagliari n° 177**;

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (ASL), con sede legale in Via Carducci, 35, C.F./P.IVA 01258180957, rappresentata dal Direttore Generale **Dr Angelo Maria Serusi**, ivi domiciliato per la sua carica, d'ora in poi denominata "**SOGGETTO OSPITANTE**".

Premesso

- Che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con determina n. 62817 del 29/06/2022 la proposta progettuale per il corso autofinanziato di qualificazione in "Operatore Socio Sanitario" per la sede di Isili assegnando il codice **62341/2021/ANAP/OSS1000/ISILI**;
- Che il suddetto percorso formativo prevede lo svolgimento di un Tirocinio Sanitario della durata di 250 ore per ciascun allievo;
- Che **l'A.N.A.P. – SARDEGNA**, per la realizzazione del Tirocinio ha necessità di inserire in strutture sanitarie n°25 allievi frequentanti il corso;
- Che **l'A.N.A.P. – SARDEGNA**, per la realizzazione del Tirocinio Formativo ha necessità di avvalersi di collaborazioni esterne a tempo determinato, regolate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982 n. 7;
- Visto il D.M. n° 142 del 25.03.1998 concernente il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

Si conviene quanto segue:

Art.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dagli allievi dei corsi autofinanziati per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" autorizzato con

Determinazione R.A.S. n. 62817 del 29/06/2022, sede formativa Isili Piazza San Saturnino 10, presso l'ospedale San Martino di Oristano per accogliere presso le sue strutture n. **04** (quattro) allievi in AFL, su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

1. L'Alternanza Formazione Lavoro non costituisce rapporto di lavoro tra il soggetto ospitante e l'allievo.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, l'allievo in AFL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Formatore (coordinatore, docente, tutor, etc.) designato dal soggetto promotore e da un formatore tutor/responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun allievo inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo dell'allievo;
 - i nominativi del tutor e/o del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Gli allievi non possono essere adibiti all'espletamento di mansioni oltre la misura e i tempi necessari ad acquisire la padronanza delle tecniche, secondo le finalità previste nel programma formativo. In nessun caso deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dell'allievo/i nei confronti del soggetto ospitante ed il periodo formativo non costituisce alcun titolo per l'assunzione da parte del soggetto ospitante.

Art. 5

Il soggetto promotore assicura gli allievi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, pos. n° PAT 88072512/93 - Sede di Oristano e da Assicurazione Infortuni e Responsabilità

civile multirischi emessa dalla Allianz Agenzia di Oristano. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Formatore (coordinatore, docente, tutor, tutor aziendale etc.), si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore stesso) che inoltrerà la pratica agli istituti assicurativi.

Art. 6

Per lo svolgimento del tirocinio l'ANAP si impegna a corrispondere all'Azienda un rimborso comprensivo di IVA corrispondente a €. 1,20 (uno,20) per ciascuna ora per 4 allievi pari ad €. 1.200,00 (milleduecento/00), che sarà corrisposto a seguito del rilascio di apposita fattura e verrà liquidata entro 60 gg dallo svolgimento degli esami finali di qualifica. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione del tirocinio. Sarà a carico del soggetto promotore, a fine tirocinio, eseguire il computo delle ore totali e comunicarlo alla Direzione del soggetto ospitante e alla Direzione del servizio Professioni Sanitarie.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli contenuti nella presente Convenzione.

Art. 8

Durante l'intera durata del contratto tutti i dati relativi all'allievo saranno trattati esclusivamente per l'espletamento dell'incarico e saranno osservate in ogni caso le misure minime di sicurezza. Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi o comunque fino al completamento di tutte le attività riportate in premessa, se superiore.

Art. 10

Le parti contraenti si impegnano inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 11

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa statale e regionale.

..... (data)

firma per il soggetto promotore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. Fabio Deiala

.....

firma per il soggetto ospitante
IL DIRETTORE GENERALE ASL N. 5 ORISTANO
Dr Angelo Maria Serusi

.....